



BONUS PER IL CONTRASTO DEL RINCARO DEI COSTI ENERGETICI

Publicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Aiuti TER (DL n. 144 del 23 settembre 2022), il nuovo testo contenente numerose misure finalizzate al contrasto del rincaro dei costi energetici.

In seguito alla conversione in Legge del Decreto aiuti BIS, avvenuta il 20 settembre dopo un iter lungo e complesso, ora tocca al Decreto Aiuti TER, anche questo dedicato alla crisi energetica e al rincaro dei prezzi, che solo 3 giorni dopo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Il primo articolo del testo è dedicato appunto al Bonus Energia e Gas, l'agevolazione che concede diverse tipologie di crediti d'imposta a favore delle imprese "energivore", "non energivore", "gasivore", "non gasivore" per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale.

Tutti questi crediti d'imposta sono stati nuovamente prorogati, stavolta non per un intero trimestre ma solo per due mensilità. La percentuale di credito spettante è però nettamente aumentata.

Nello specifico:

Le imprese "energivore" hanno diritto ad un credito d'imposta pari al 40% delle spese sostenute per l'acquisto di energia elettrica consumata nei mesi di ottobre e novembre 2022 (prima era al 25%);

Le imprese "gasivore" usufruiranno anche queste di un credito pari al 40% della spesa sostenuta per l'acquisto di gas naturale consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022 (anche questo era al 25% per il periodo luglio-agosto-settembre);

Le imprese "non energivore" che però sono dotate di un contatore con potenza pari ad almeno 4,5 kW, potranno beneficiare di un credito pari al 30% per le spese sostenute per l'acquisto di energia elettrica consumata nei mesi di ottobre e novembre 2022 (prima era al 15%).

In questo caso è ampliata anche la platea dei beneficiari, in quanto fino a settembre era richiesto che il contatore avesse una potenza di almeno 16,5 kW;

Le imprese "non gasivore" beneficeranno invece di un credito pari al 40% delle spese sostenute per l'acquisto di gas naturale consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022 (prima era al 25%).

I crediti potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 marzo 2023.

Bonus Trasporti pubblici e Bonus per abbonamento ai trasporti pubblici

Ottime notizie anche per il settore dei trasporti pubblici, per il quale, dopo i 40 milioni di euro concessi per il secondo quadrimestre 2022, sono stati ora stanziati altri 100 milioni di euro per il terzo quadrimestre 2022.

Anche qui, si tratta di un contributo mirato a contrastare il rincaro dei prezzi dell'energia, e nello specifico è mirato a ridurre i costi del carburante utilizzato per l'alimentazione dei mezzi di trasporto pubblico locale e regionale.

Sono interessati dalla misura i trasporti pubblici che si muovono su strada, su lago, su mare e su ferrovia.

Con decreto interministeriale da adottare entro il 31 ottobre 2022 saranno definite le modalità di fruizione del contributo.

Sempre in tema di trasporti poi, il Bonus trasporti dedicato alle persone fisiche per l'acquisto di abbonamenti per servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, oppure per servizi di trasporto ferroviario, è stato interessato da un ulteriore incremento delle risorse pari a 10 milioni di euro.

L'incentivo è stato introdotto dal primo Decreto Aiuti, con una dotazione di risorse pari a 79 milioni di euro, e poi rifinanziato dal Decreto Aiuti BIS con lo stanziamento di 180 milioni di euro. Con l'aggiunta di 10 milioni di euro prevista dall'Aiuti TER, le risorse saranno pari a 190 milioni.

Il bonus copre il 100% della spesa, fino ad un massimo di 60 euro, ed è destinato alle persone fisiche con reddito 2021 non superiore a 35 mila euro.

Con il primo Decreto Aiuti era stato previsto un Bonus 200 euro destinato alla gran parte dei contribuenti per via del rincaro delle bollette.

Con il Decreto Aiuti TER si è disposta la proroga di tale misura, stavolta però con un Bonus di 150 euro.

Il nuovo bonus 150 euro spetta a:

- Lavoratori dipendenti che, in riferimento al mese di novembre 2022, hanno una retribuzione imponibile non superiore a 1.538 euro. L'indennità sarà erogata nello stesso mese di novembre direttamente dal datore di lavoro;
- Titolari di trattamenti pensionistici con reddito IRPEF 2021 non superiore a 20 mila euro. Sono inclusi tra questi i beneficiari di:
 - Pensione o assegno sociale;
 - Pensione o assegno per mutilati, invalidi civili, ciechi, sordomuti;
 - Titolari di trattamenti di accompagnamento alla pensione.
- Lavoratori domestici che hanno beneficiato del bonus 200 euro del primo Decreto Aiuti, che, alla data di entrata in vigore del Decreto Aiuti TER (24 settembre), hanno in essere almeno un rapporto di lavoro.
- Percettori di indennità di disoccupazione Naspi o DisColl nel mese di novembre 2022.
- Percettori di indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021.
- Titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con almeno un contratto attivo alla data del 24 settembre, che sono iscritti alla Gestione separata INPS e con reddito 2021 non superiore a 20 mila euro.

- Dottorandi e assegnisti di ricerca, con almeno un contratto attivo alla data del 24 settembre, iscritti alla Gestione separata INPS e con un reddito 2021 non superiore a 20 mila euro.
- Lavoratori che, nel 2021, hanno beneficiato di una delle indennità concesse con il Decreto Sostegni e con il Decreto Sostegni BIS.
- Collaboratori sportivi che già beneficiano di misure di sostegno per via dei provvedimenti emergenziali anti Covid.
- Lavoratori stagionali, sia intermittenti che con contratto a tempo determinato, che nel 2021 hanno svolto almeno 50 giornate di lavoro e hanno un reddito derivante da quei rapporti non superiore a 20 mila euro.
- Lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che, nel 2021, hanno versato almeno 50 contributi giornalieri e hanno un reddito derivante da tali rapporti non superiore a 20 mila euro.
- Lavoratori autonomi senza Partita IVA, iscritti alla Gestione separata dell'INPS, che nel 2021 sono stati titolari di contratti autonomi occasionali con accredito di almeno un contributo mensile.
- Venditori a domicilio con Partita IVA e iscritti alla Gestione separata dell'INPS, con reddito 2021 derivante da tali attività superiore a 5 mila euro;
- Percettori di Reddito di Cittadinanza.

Finanziato dal MiSE. Legge 388/2000 - ANNO 2021